



BPV VITA S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni

MULTICRESCITA NEW

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON PREMI UNICI RICORRENTI
FACOLTATIVI E PRESTAZIONI LEGATE A FONDI INTERNI

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Regolamento dei Fondi mobiliari interni, Glossario e Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.



CEA

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Compagnia di Assicurazione

BPV VITA S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni.

1.b) Denominazione del contratto

“Multicrescita New”.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in Quote di Fondi Interni, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle Quote.

1.d) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato. È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente versa un premio unico fissato nel suo ammontare all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

L'ammontare minimo del premio unico è di 10.000,00 Euro.

Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

L'ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 2.500,00 Euro.

Inoltre, al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente può scegliere di versare, con le modalità indicate al punto 12.2 della Nota Informativa, ulteriori premi in forma di premi unici ricorrenti.

L'ammontare minimo dei premi unici ricorrenti è di:

- 1.200,00 Euro per premi con rateazione annuale;
- 600,00 Euro per premi con rateazione semestrale;
- 400,00 Euro per premi con rateazione quadrimestrale;
- 300,00 Euro per premi con rateazione trimestrale.

2. Caratteristiche del contratto

Il contratto è una polizza assicurativa sulla vita della tipologia “Unit Linked” con prestazioni collegate all'andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

L'obiettivo del prodotto, in un arco temporale di medio-lungo periodo, è la crescita del capitale in linea con l'evoluzione dei mercati azionari o obbligazionari, o la conservazione del capitale in linea con l'andamento dei mercati monetari fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.

Il Contraente, sulla base del proprio profilo di rischio, individua i Fondi Interni nei quali la Compagnia investirà i premi versati.

3. Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso	
Caso morte a vita intera	In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento avvenga, il pagamento da parte della Compagnia del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.
Opzioni contrattuali	
Opzione da capitale in rendita vitalizia	La conversione del valore di riscatto (o di una parte di esso) in una rendita vitalizia che la Compagnia corrisponderà fino a che l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	La conversione del valore di riscatto (o di una parte di esso) in una rendita che la Compagnia corrisponderà in modo certo per i primi 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita reversibile	La conversione del valore di riscatto (o di una parte di esso) in una rendita vitalizia che la Compagnia corrisponderà fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso la copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato è regolata dall'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione e le opzioni contrattuali in caso di esercizio del diritto di riscatto sono regolate all'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle Quote.

4.a) A carico del Contraente sono posti i seguenti Rischi finanziari:

- il rischio di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

4.b) Profilo di rischio dei Fondi Interni

Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Fondo Interno prescelto dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni della Compagnia.

	Profilo di rischio					
	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
"Prudente"	X					
"Bilanciato"		X				
"Dinamico"			X			

5. Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal Fondo Interno riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata, sullo specifico Fondo Interno di seguito rappresentato ed impiegando un'ipotesi di rendimento del Fondo Interno che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di switch gravanti sui Fondi Interni, in quanto elementi variabili dipendenti dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Fondo Interno: "Prudente" (profilo di rischio Basso)

Premio unico:

10.000 Euro

Età: qualunque

Premio unico:

15.000 Euro

Età: qualunque

Premio unico:

30.000 Euro

Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	3,16%
10	2,96%
15	2,89%
20	2,85%
25	2,83%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	3,16%
10	2,96%
15	2,89%
20	2,85%
25	2,83%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	3,16%
10	2,96%
15	2,89%
20	2,85%
25	2,83%

Fondo Interno: "Bilanciato" (profilo di rischio Medio Basso)

Premio unico:

10.000 Euro

Età: qualunque

Premio unico:

15.000 Euro

Età: qualunque

Premio unico:

30.000 Euro

Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	3,61%
10	3,40%
15	3,34%
20	3,30%
25	3,28%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	3,61%
10	3,40%
15	3,34%
20	3,30%
25	3,28%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	3,61%
10	3,40%
15	3,34%
20	3,30%
25	3,28%

Fondo Interno: "Dinamico" (profilo di rischio Medio)

Premio unico:
10.000 Euro
Età: qualunque

Premio unico:
15.000 Euro
Età: qualunque

Premio unico:
30.000 Euro
Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	4,01%
10	3,81%
15	3,74%
20	3,71%
25	3,69%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	4,01%
10	3,81%
15	3,74%
20	3,71%
25	3,69%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	4,01%
10	3,81%
15	3,74%
20	3,71%
25	3,69%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei Fondi Interni

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dai parametri di riferimento (benchmark) dei seguenti Fondi Interni: "Prudente", "Bilanciato" e "Dinamico".

Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo Interno ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

Le Quote dei Fondi Interni "Prudente", "Bilanciato" e "Dinamico" sono state valorizzate per la prima volta il 21 Febbraio 2006. Pertanto al momento della redazione del presente fascicolo informativo, l'insufficiente disponibilità dei dati storici di ciascun Fondo Interno, non consente la rappresentazione storica dei rispettivi rendimenti, nonché la confrontabilità degli stessi con quelli relativi ai parametri di riferimento, ove individuabili.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Benchmark del Fondo Interno "Prudente"	4,85%	3,09%	4,96%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Benchmark del Fondo Interno "Bilanciato"	6,58%	2,40%	5,42%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento medio annuo composto			
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
Benchmark del Fondo Interno "Dinamico"	9,20%	0,52%	5,77%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Tasso medio di inflazione		
Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
1,90%	2,12%	2,10%

7. Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

BPV VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
Andrea Battista



NOTA INFORMATIVA

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON PREMI UNICI RICORRENTI FACOLTATIVI E PRESTAZIONI LEGATE A FONDI INTERNI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

SEZIONE A – INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

1. Informazioni generali

- a) BPV VITA S.p.A., appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni. Numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 03035950231;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona, Italia;
- c) Sede Operativa: Via Pirandello, 37 – 37138 Verona, Italia;
- d) Telefono: 0458391111; sito Internet: www.bpvvita.it; indirizzo di posta elettronica: bpvvita@cattolicaassicurazioni.it;
- e) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000 e pubblicazione G.U. Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2001;
- f) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma.

2. Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto di BPV VITA S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banco Popolare di Verona e Novara S.c.ar.l., capogruppo del Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara.

Il collocamento del presente contratto è svolto da Banco Popolare di Verona e Novara S.c.ar.l.

A Banca Aletti & C. S.p.A. – società del Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara – è affidata la delega di gestione dei Fondi Interni.

Gli OICR presenti nei Fondi Interni possono essere gestiti da Aletti Gestielle SGR S.p.A. – società del Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara.

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Pertanto, il collocamento del presente contratto e la

gestione dei Fondi Interni potrebbero comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

Si informa, altresì, che la Compagnia ha formalizzato con l'intermediario bancario delegato alla gestione dei Fondi Interni collegati al presente contratto accordi aventi ad oggetto la retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione corrisposte dalla SGR in relazione agli OICR in cui il patrimonio del Fondo Interno viene investito.

La Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo Interno di un importo pari alle predette utilità pattuite con e ricevute dall'intermediario bancario delegato.

L'esatta quantificazione delle utilità retrocesse alla Compagnia, ed i correlati benefici in favore dei Contraenti, saranno indicati nel rendiconto annuale di gestione del singolo Fondo Interno.

La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile a favore del Contraente, indipendentemente dagli accordi di retrocessione delle utilità di cui sopra.

SEZIONE B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

3. Rischi finanziari

1. La presente Nota Informativa illustra al Contraente le caratteristiche ed i profili di rischio connessi ad una polizza assicurativa sulla vita della tipologia "Unit Linked", a premio unico ed eventuali premi unici ricorrenti ed aggiuntivi.

L'entità delle prestazioni dovute dalla Compagnia è direttamente collegata all'andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente i Fondi Interni, si rimanda al Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

2. Con il presente contratto di assicurazione sulla vita della tipologia "Unit Linked", **il Contraente assume il rischio connesso alle possibili variazioni**

del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Si precisa che sono a carico del Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario ed obbligazionario, relativamente alle attività finanziarie presenti nel Fondo Interno, ed in particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente il titolo stesso (**rischio specifico**) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
- il rischio connesso all'eventualità che l'emittente per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- il rischio, per le attività finanziarie espresse in valute di paesi non appartenenti all'area della moneta unica europea (Euro), delle oscillazioni dei tassi di cambio (**rischio di cambio**);
- **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

4. Informazioni sull'impiego dei premi

I premi, al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 10.1.1 della Sezione D, sono investiti dalla Compagnia in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto. Pertanto, i costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.

La relativa scelta è effettuata dal Contraente, il quale può, in tale maniera, diversificare il proprio investimento.

Tale facoltà di scelta è esercitata dal Contraente al momento del versamento del premio unico iniziale – che è contestuale alla sottoscrizione della proposta – ovvero al momento del versamento dei premi unici aggiuntivi, tramite l'indicazione della linea di gestione scelta.

L'importo investito in ciascun Fondo Interno per il premio unico iniziale non può essere inferiore a 5.000,00 Euro.

Nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi, il Contraente ha facoltà di scegliere tra uno o più Fondi Interni, a condizione che l'importo investito in ciascun Fondo Interno sia almeno pari a 1.000,00 Euro.

Qualora all'atto della sottoscrizione della proposta il Contraente abbia scelto di versare anche premi unici ricorrenti, tali premi verranno automaticamente investiti, in base alle decorrenze indicate al punto 12.2, in Quote dello stesso Fondo Interno scelto (o degli stessi Fondi Interni scelti) all'atto del versamento del premio unico iniziale e con le medesime proporzioni.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.

Trascorso un anno dalla decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di modificare la scelta dei Fondi Interni nei quali investire i premi unici ricorrenti. Per i costi relativi a tale facoltà di modifica dei Fondi Interni di destinazione si veda il punto 10.1.4 della Sezione D.

La richiesta di modifica dovrà essere inviata dal Contraente almeno 45 giorni prima della data di scadenza della rata a partire dalla quale intende modificare la scelta dei Fondi Interni di destinazione; la modifica avrà quindi effetto esclusivamente con riferimento alle rate di premi unici ricorrenti versate a partire da tale data.

Tale facoltà di modifica potrà essere esercitata dal Contraente inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

L'importo investito in ciascun Fondo Interno scelto a seguito dell'esercizio di tale facoltà di modifica, non può essere inferiore a 1.000,00 Euro.

È importante che il Contraente – nella scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento.

5. Prestazioni assicurative

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso, di cui al punto 17. della Sezione E, e il diritto di riscatto, di cui al punto 14. della Sezione E.

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età non superiore ad anni 80 e non inferiore ad anni 18.

5.1 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato e rischio morte

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, un capitale pari al controvalore totale delle Quote acquisite (nel Fondo o nei Fondi Interni) e valorizzate come descritto al punto 6. della presente Sezione.

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui al punto 5.2 della presente Sezione, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Rischio morte

Non rilevano ai fini della prestazione assicurativa, né il luogo dove avviene il decesso, né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A. Esclusioni

È escluso dalla prestazione assicurativa solo il decesso causato da:

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**

- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al controvalore delle Quote acquisite con quel versamento).**

B. Condizioni di carenza

Contestualmente alla proposta di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute. **Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo punto 5.2, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella A di cui al punto 5.2, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.**

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica, verrà applicato un periodo di carenza di 6 mesi. Nel caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo, il capitale assicurato, così come previsto al successivo punto 5.2, non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente un capitale pari al controvalore totale delle Quote possedute nei Fondi Interni alla data di ricezione, da parte della Compagnia, del certificato di morte dell'Assicurato, valorizzate come previsto al punto 6. della presente Sezione.

Tale periodo di carenza verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengono effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al controvalore delle Quote acquisite con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito al successivo punto 5.2, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte del medico non di famiglia. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurando.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle Quote possedute (nel Fondo o nei Fondi Interni) alla data di ricezione, da parte della Compagnia, del certificato di morte dell'Assicurato e valorizzate come previsto al punto 6. della presente Sezione.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al controvalore delle Quote acquisite con quel versamento.

5.2 Capitale in caso di morte dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato – trascorso il periodo di carenza come regolato al precedente punto 5.1, **e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione** – la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al punto 18. della Sezione E.

Tale capitale sarà determinato dal controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia e risulterà pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui al punto 6. della presente Sezione, moltiplicato per una percentuale – riportata di seguito nella Tabella A – corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Tale capitale non potrà comunque superare il controvalore delle Quote per un importo maggiore del capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte definito per ciascuna fascia d'età e indicato nella Tabella A.

Tabella A

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte (Euro)
Fino a 39 anni	170,00%	125.000,00
Da 40 a 49 anni	140,00%	112.500,00
Da 50 a 59 anni	115,00%	75.000,00
Da 60 a 69 anni	105,00%	62.500,00
70 anni e oltre	100,50%	50.000,00

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella A, indipendentemente dall'età dell'Assicurato (fatte salve le eccezioni relative al periodo di carenza di cui al punto 5.1).

La Compagnia, in relazione al presente contratto, non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

In conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

6. Valore della Quota

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

Il valore unitario della Quota, con l'indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia: www.bpvvita.it.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione del certificato di morte da parte della Compagnia.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

È possibile che a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia non possa valorizzare le Quote.

In tal caso verrà preso come riferimento per la valorizzazione – relativamente alle Borse interessate – il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

7. Opzioni di contratto

Il pagamento della somma derivante dall'esercizio del diritto di riscatto totale di cui al punto 14. della Sezione E avviene in forma di capitale in un'unica soluzione. In alternativa è facoltà del Contraente scegliere tra le seguenti opzioni:

- (I) l'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate;
- (II) l'erogazione della somma parte in capitale e parte in rendita.

L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione di rendita da parte del Contraente.

Le possibili forme di rendita vitalizia sono:

- a) la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- c) la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

La Compagnia è tenuta a fornire per iscritto, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, una descrizione sintetica di tutte le opzioni

esercitabili, evidenziando i relativi costi e le condizioni economiche (tali condizioni decadono entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente di detta comunicazione).

Successivamente, la Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento della conferma di esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

SEZIONE C – INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

8. Fondi Interni

La Compagnia istituisce/gestisce tre Fondi Interni denominati:

- “Prudente”;
- “Bilanciato”;
- “Dinamico”.

“Prudente”

Il Fondo Interno “Prudente” presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 21 febbraio 2006.
- b) Categoria: Bilanciato Obbligazionario.
- c) Valuta: Euro.
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
- e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni.
- f) Profilo di rischio: Basso. Nella tabella che segue ai profili di rischio indicati dall'ISVAP sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un'indicazione del livello di rischio del Fondo Interno “Prudente”.

Profilo di rischio	Volatilità media annua
Basso	Minore del 4,0%
Medio Basso	Maggiore o uguale al 4,0% e minore dell'8,0%
Medio	Maggiore o uguale all'8,0% e minore del 15,0%
Medio Alto	Maggiore o uguale al 15,0% e minore del 20,0%
Alto	Maggiore o uguale al 20,0% e minore del 25,0%
Molto Alto	Maggiore o uguale al 25,0%

g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno "Prudente" potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati nei principali mercati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di OICR;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli Assicurati.

Il Fondo Interno "Prudente" può investire esclusivamente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite minimo del 10% e massimo del 30% del controvalore complessivo per il comparto azionario.

Per la parte del Fondo Interno "Prudente" costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Possono avere luogo temporanei superamenti delle soglie indicate dovuti alle dinamiche del mercato, fermo restando l'impegno della Compagnia a limitare tali eccedenze al tempo necessario per rientrare nei limiti fissati.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno "Prudente".

h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa. Inoltre il Fondo Interno potrà essere investito in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia ("OICR collegati") con il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo Interno stesso.

i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.

La Compagnia non replica la composizione del *benchmark*.

L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento. Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel *benchmark* stesso o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo Interno "Prudente".

In tal senso l'andamento del Fondo Interno "Prudente" può presentare contenuti scostamenti rispetto a quello del *benchmark*.

j) Parametro di riferimento (*benchmark*): composto per il 40% dall'Indice BOT MTS Lordo ex BI, per il 40% dall'Indice JP Morgan Government Bond EMU, per il 10% dall'Indice Dow Jones Europe Stoxx 50, per il 10% dall'Indice MSCI World.

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno "Prudente".

k) Fondo ad accumulazione dei proventi.

l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno "Prudente" per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

"Bilanciato"

Il Fondo Interno "Bilanciato" presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 21 febbraio 2006.
- b) Categoria: Bilanciato.
- c) Valuta: Euro.
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
- e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 6 anni.
- f) Profilo di rischio: Medio Basso. Nella tabella che segue ai profili di rischio indicati dall'ISVAP sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un'indicazione del livello di rischio del Fondo Interno "Bilanciato".

Profilo di rischio	Volatilità media annua
Basso	Minore del 4,0%
Medio Basso	Maggiore o uguale al 4,0% e minore dell'8,0%
Medio	Maggiore o uguale all'8,0% e minore del 15,0%
Medio Alto	Maggiore o uguale al 15,0% e minore del 20,0%
Alto	Maggiore o uguale al 20,0% e minore del 25,0%
Molto Alto	Maggiore o uguale al 25,0%

g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno "Bilanciato" potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assi-

- milabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati nei principali mercati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di OICR;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli Assicurati.

Il Fondo Interno "Bilanciato" può investire esclusivamente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite minimo del 30% e massimo del 50% del controvalore complessivo per il comparto azionario.

Per la parte del Fondo Interno "Bilanciato" costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Possono avere luogo temporanei superamenti delle soglie indicate dovuti alle dinamiche del mercato, fermo restando l'impegno della Compagnia a limitare tali eccedenze al tempo necessario per rientrare nei limiti fissati.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno "Bilanciato".

h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa. Inoltre il Fondo Interno potrà essere investito in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia ("OICR collegati") con il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo Interno stesso.

i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.

La Compagnia non replica la composizione del *benchmark*.

L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento. Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel *benchmark* o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo Interno "Bilanciato".

In tal senso l'andamento del Fondo Interno "Bilanciato" può presentare contenuti scostamenti rispetto a quello del *benchmark*.

j) Parametro di riferimento (*benchmark*): composto per il 25% dall'Indice BOT MTS Lordo ex BI, per il 35% dell'Indice JP Morgan Government Bond EMU, per il 20% dall'Indice Dow Jones Europe Stoxx 50, per il 20% dall'Indice MSCI World. L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno "Bilanciato".

k) Fondo ad accumulazione dei proventi.

l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno "Bilanciato" per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

"Dinamico"

Il Fondo Interno "Dinamico" presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 21 febbraio 2006.
- b) Categoria: Bilanciato Azionario.
- c) Valuta: Euro.
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
- e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 6 anni.
- f) Profilo di rischio: Medio; nella tabella che segue ai profili di rischio indicati dall'ISVAP sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un'indicazione del livello di rischio del Fondo Interno "Dinamico".

Profilo di rischio	Volatilità media annua
Basso	Minore del 4,0%
Medio Basso	Maggiore o uguale al 4,0% e minore dell'8,0%
Medio	Maggiore o uguale all'8,0% e minore del 15,0%
Medio Alto	Maggiore o uguale al 15,0% e minore del 20,0%
Alto	Maggiore o uguale al 20,0% e minore del 25,0%
Molto Alto	Maggiore o uguale al 25,0%

g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno "Dinamico" potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati nei principali mercati;

- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di OICR;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli Assicurati.

Il Fondo Interno "Dinamico" può investire esclusivamente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite minimo del 60% e massimo del 90% del controvalore complessivo per il comparto azionario.

Per la parte del Fondo Interno "Dinamico" costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Possano avere luogo temporanei superamenti delle soglie indicate dovuti alle dinamiche del mercato, fermo restando l'impegno della Compagnia a limitare tali eccedenze al tempo necessario per rientrare nei limiti fissati.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno "Dinamico".

- h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa. Inoltre il Fondo Interno potrà essere investito in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia ("OICR collegati") con il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo Interno stesso.
- i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.
La Compagnia non replica la composizione del *benchmark*.
L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento. Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel *benchmark* o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo Interno "Dinamico". In tal senso l'andamento del Fondo Interno "Dinamico" può presentare contenuti scostamenti rispetto a quello del *benchmark*.
- j) Parametro di riferimento (*benchmark*): composto per il 25% dall'Indice BOT MTS Lordo ex BI, per il 40% dall'Indice Dow Jones Europe Stoxx 50, per il 35% dall'Indice MSCI World.

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno "Dinamico".

k) Fondo ad accumulazione dei proventi.

l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno "Dinamico" per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

È prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno, ed esclusivamente a fini di copertura e di rivalutazione degli investimenti effettuati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative ai Fondi Interni a "Banca Aletti & C. S.p.A.", intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l'attività di gestione dei Fondi Interni.

L'attività svolta in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno è demandata a: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede Legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma.

9. Crediti di imposta

L'eventuale credito di imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nei Fondi Interni concorre ad incrementare il valore del Fondo Interno, a cui tale credito d'imposta si riferisce, a partire dalla data in cui è maturato.

SEZIONE D - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

10. Costi

10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

10.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, emissione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio.

Tuttavia, qualora il Contraente abbia scelto di versare anche premi unici ricorrenti, l'importo di premio di riferimento per la definizione della percentuale di costi di

acquisizione, emissione ed amministrazione è dato dalla somma tra il premio unico iniziale e la prima rata di premio unico ricorrente, entrambi versati al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione. I costi gravanti sul premio unico iniziale, ovvero sulla somma tra il premio unico iniziale e l'eventuale prima rata di premio unico ricorrente, sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella B

Premio di riferimento	Costi di acquisizione, emissione ed amministrazione
Minore o uguale a 250.000,00 Euro	2,00% del premio versato di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto
Maggiore di 250.000,00 Euro e minore o uguale a 500.000,00 Euro	1,50% del premio versato di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto
Maggiore di 500.000,00 Euro	1,00% del premio versato di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto

I costi di acquisizione ed amministrazione, relativi ai premi unici ricorrenti successivi e ai premi unici aggiuntivi, vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio versato.

Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento per la definizione della percentuale, il cumulo tra il premio unico iniziale, le eventuali rate di premio unico ricorrente e i premi unici aggiuntivi.

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici aggiuntivi e ai premi unici ricorrenti successivi sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella C

Premio di riferimento	Costi di acquisizione, ed amministrazione
Minore o uguale a 250.000,00 Euro	2,00% del premio versato
Maggiore di 250.000,00 Euro e minore o uguale a 500.000,00 Euro	1,50% del premio versato
Maggiore di 500.000,00 Euro	1,00% del premio versato

In caso di rateazione semestrale, quadrimestrale o trimestrale del premio unico ricorrente non vi è alcun costo aggiuntivo a carico del Contraente rispetto a quelli già indicati nel presente articolo.

10.1.2 Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal controvalore delle Quote riscattate, (come definito al punto 14.2 della Sezione E). Tali costi sono pari a una percentuale del controvalore delle Quote riscattate, variabile in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella D

Data di richiesta del riscatto	Costi per riscatto
Entro il 1° anno	1,00%
Durante il 2° anno	0,50%
Trascorsi 2 anni	Non sono previsti costi

10.1.3 Costi per trasferimenti (switch)

Per ogni anno di vigenza del contratto, i primi 4 trasferimenti di Quote (switch) da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno sono gratuiti.

I trasferimenti successivi saranno soggetti a spese amministrative pari a 10,00 Euro per ciascun trasferimento.

Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dal valore corrispondente alla quota trasferita.

10.1.4 Costi per modifica dei Fondi Interni di destinazione dei premi unici ricorrenti

Nel corso della durata del contratto, le prime 4 richieste di modifica dei Fondi Interni di destinazione dei premi unici ricorrenti sono gratuite; le richieste successive saranno soggette a spese amministrative pari a 10,00 Euro ciascuna.

Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dalla prima rata di premio unico ricorrente a partire dalla quale ha effetto la modifica richiesta.

10.2 Costi gravanti sui Fondi Interni

10.2.1 Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:

Tabella E

Prudente	
Commissioni di gestione	1,95%(*) su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
Bilanciato	
Commissioni di gestione	2,25%(*) su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
Dinamico	
Commissioni di gestione	2,45%(*) su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

(*) Qualora il Fondo Interno investa in "OICR collegati" (come definiti al precedente punto 8), sulla parte del Fondo Interno rappresentata da codesti OICR tale commissione di gestione non sarà applicata. Si applicherà invece una commissione per l'asset allocation pari allo 0,20% su base annua prelevata settimanalmente e calcolata sulla parte di patrimonio del Fondo Interno investita in OICR collegati.

10.2.2 Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno)

Tabella F

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Massimo 20% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e le performance del relativo benchmark

La Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo Interno di un importo pari alle utilità pattuite con e ricevute dall'intermediario bancario delegato di cui al punto 2. della Sezione A.

10.2.3 Altri costi

È prevista una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo Interno – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui al punto 6. Sezione B – anche in ragione dei seguenti costi:

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno comprese nelle commissioni di gestione di cui al precedente punto 10.2.1;
- spese di pubblicazione del valore delle Quote, per ciascun Fondo Interno, pari a 960,00 Euro + IVA per ciascun anno;
- spese di revisione e certificazione dei Fondi Interni determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dal Fondo Interno.

Sono previsti, inoltre, anche oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Tali oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.

Al fine di poter quantificare l'incidenza storica dei costi gravanti sul Fondo Interno si rinvia alla Sezione F, punto 28.

In tale sede è riportato il rapporto percentuale, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Tale rapporto è calcolato in riferimento a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, o, altrimenti, per il minor periodo disponibile.

11. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

I premi relativi al presente contratto non sono deducibili e/o detraibili, fatta salva la seguente ipotesi.

La garanzia che copre il rischio di morte o il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

Tassazione delle somme assicurate

Sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte dalla Compagnia sono soggette alla seguente tassazione:

- *riscatto erogato in forma di capitale*: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta);
- *riscatto erogato in forma di rendita*: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene

applicata, al momento dell'opzione, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta). Sui rendimenti maturati in corso di erogazione si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50%: i rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

SEZIONE E – ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

12. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in Quote

12.1 Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sotto indicati:

- a) dalle ore zero del primo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) dalle ore zero del secondo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento, non coincida con un giorno lavorativo, il contratto avrà effetto il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifici il decesso del Contraente ovvero dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

12.2 Modalità di pagamento del premio

All'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente versa un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 2.500,00 Euro.

Inoltre, al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente può scegliere di versare ulteriori premi in forma di premi unici ricorrenti.

Il premio unico ricorrente viene determinato con riferimento alle scadenze annuali.

Il premio unico ricorrente può comunque essere corrisposto nel corso dell'anno in rate periodiche trimestrali, quadrimestrali o semestrali.

La prima rata di premio unico ricorrente verrà corrisposta all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione; le rate di premio successive alla prima dovranno essere corrisposte entro e non oltre il giorno 15 del mese di scadenza delle singole rate.

A partire da tale data decorrono gli effetti contrattuali relativi al versamento di ciascuna rata di premio unico ricorrente successiva alla prima.

L'ammontare minimo dei premi unici ricorrenti è di:

- 1.200,00 Euro per premi con rateazione annuale;
- 600,00 Euro per premi con rateazione semestrale;
- 400,00 Euro per premi con rateazione quadrimestrale;
- 300,00 Euro per premi con rateazione trimestrale.

Al momento della decorrenza degli effetti del contratto e del versamento degli eventuali successivi premi unici ricorrenti o aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 10.1.1 della Sezione D, è investito in Quote di Fondi Interni scelti dal Contraente tra quelli previsti dal presente contratto di assicurazione.

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto al successivo punto 12.3.

Il pagamento del premio unico, dell'eventuale prima rata di premio unico ricorrente e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

Il pagamento delle eventuali rate di premio unico ricorrente successive alla prima viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito automatico.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi e per l'incasso delle eventuali rate di premio unico ricorrente rimanenti.

Sospensione dei versamenti dei premi unici ricorrenti

Il Contraente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il versamento dei premi unici ricorrenti su esplicita richiesta scritta, da presentare alla Compagnia – ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto – almeno 45 giorni prima della data di scadenza della rata dalla quale non intende più pagare. Le Quote acquisite con i versamenti precedenti rimarranno investite nei Fondi Interni scelti.

La sospensione riguarda esclusivamente i premi unici ricorrenti.

Successivamente alla sospensione il Contraente non può in alcun modo riprendere i versamenti dei premi unici ricorrenti.

Modifica della rateazione dei premi unici ricorrenti

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza degli effetti del presente contratto, ad ogni ricorrenza annuale dello stesso, il Contraente ha la facoltà di modificare la rateazione dei versamenti, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia – ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto – almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale.

Modifica dell'importo del versamento dei premi unici ricorrenti

In qualsiasi momento, il Contraente ha la facoltà di modificare l'importo del premio unico ricorrente, con effetto dalla ricorrenza successiva, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia – ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto – almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale. Dal momento in cui l'importo del premio unico ricorrente viene modificato, il nuovo valore costituirà l'importo da corrispondere per i premi ricorrenti successivi.

In caso di modifica in diminuzione dell'importo del premio, questo non potrà essere inferiore agli importi minimi previsti.

12.3 Modalità di conversione del premio in Quote

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale e dell'eventuale prima rata di premio unico ricorrente inerenti a ciascun Fondo Interno verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato al precedente punto 12.1.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento degli eventuali premi unici ricorrenti successivi verranno effettuate l'ultimo mercoledì del mese relativo alla data di effetto del versamento.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento degli eventuali premi unici aggiuntivi – e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali – verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote avverranno il secondo mercoledì successivo alla data del relativo versamento.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra l'importo del premio versato – al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 10.1.1 della Sezione D – ed il valore unitario della Quota relativa al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e di attribuzione, determinato secondo quanto previsto al punto 6. della Sezione B.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per l'investimento e l'attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter investire nei nuovi Fondi Interni gli eventuali premi unici ricorrenti e aggiuntivi.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 10.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

13. Lettera di conferma di investimento del premio

Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza del contratto – di cui al precedente punto 12.1 – la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza.

Tale comunicazione conterrà le seguenti indicazioni:

- l'ammontare del premio lordo versato;
- l'ammontare del premio netto investito;
- la data di decorrenza del contratto;
- il numero delle Quote attribuite;
- il valore unitario delle Quote attribuite;
- la data a cui si riferisce il valore unitario delle Quote attribuite.

Nel caso di versamenti di premi unici aggiuntivi, la Compagnia farà pervenire analoga comunicazione scritta di conferma di investimento del premio entro 10 (dieci) giorni dalla data di effetto del versamento.

Il mancato ricevimento delle comunicazioni di cui sopra, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza del contratto, potrà essere segnalato dal Contraente a: BPV VITA S.p.A. – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Canali – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia – Telefono 800464800 – Fax 0458372316.

14. Riscatto

14.1 Esercizio del diritto di riscatto

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art.

1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto, riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: BPV VITA S.p.A. – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Canali – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia – Telefono 800464800 – Fax 0458372316. La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

In caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore ai premi versati.**

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto – parziale o totale – inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

14.2 Valore di riscatto

Il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto al netto dei costi per riscatto di cui al precedente punto 10.1.2. Sezione D.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscatto verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento, non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) il controvalore complessivo delle Quote riscattate non sia inferiore a 5.000,00 Euro;
- b) il controvalore delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il riscatto parziale non sia inferiore a 5.000,00 Euro;
- c) il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni non sia inferiore a 5.000,00 Euro.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Il valore di riscatto parziale si determina secondo le stesse modalità indicate nel presente paragrafo in relazione alla quantificazione del valore di riscatto totale. L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo o dai Fondi Interni selezionati, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.

L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte, di cui al precedente punto 5.2. della Sezione B, sulla base del controvalore delle Quote residue.

15. Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch)

Trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire Quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno, inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata a condizione che:

- a) l'importo minimo complessivamente trasferito non sia inferiore a 5.000,00 Euro e
- b) il controvalore complessivo delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il trasferimento di una parte delle Quote non sia inferiore a 5.000,00 Euro.

In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti al precedente punto 10.1.3 della Sezione D.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) anche a favore dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto

della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 10.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- il numero delle Quote disinvestite ed il loro valore unitario;
- il numero delle Quote attribuite ed il loro valore unitario.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a trasferimento di Quote (switch) verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi.

In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il mercoledì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l'attribuzione delle Quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

16. Revoca della proposta

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca

della proposta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

17. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto al punto 6. Sezione B, maggiorato dei costi di cui al punto 10.1.1 della Sezione D.

La Compagnia tratterà i costi sostenuti per l'emissione del contratto pari a 25,00 Euro.

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

18. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione dei rimborsi e delle prestazioni

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all'Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti deri-

vanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione da parte dello sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

19. Prescrizione

I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

20. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

21. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana.

22. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

BPV VITA S.p.A.

Gruppo Cattolica Assicurazioni

Servizio Clienti

Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)

Telefono 045/8391622

Fax 045/8391131

E-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

23. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

In fase precontrattuale la Compagnia si impegna a

fornire al Contraente, su richiesta dello stesso, l'ultimo rendiconto della gestione dei Fondi Interni indicati nel presente contratto, qualora fosse disponibile.

Tale rendiconto è altresì disponibile sul sito internet della Compagnia: www.bpvvita.it.

24. Variazioni contrattuali – Informativa in corso di contratto

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sul contratto.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia – la propria decisione tramite fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto. La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi Interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 10.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all'Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa,

unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva Sezione F e al punto 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dalla decorrenza del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

La Compagnia provvederà, inoltre, ad inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

La Compagnia si impegna, inoltre, a comunicare al Contraente, su richiesta del medesimo, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

25. Norme a favore del Contraente

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

SEZIONE F – DATI STORICI SUL FONDO INTERNO

26. Dati storici di rendimento

Di seguito vengono presentati, per ciascun Fondo Interno:


- l'andamento del rendimento annuo dei rispettivi

benchmark negli ultimi 10 anni solari (o se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile);


- l'andamento del benchmark nell'ultimo anno solare.

Non vengono presentati gli andamenti del rendimento annuo e del rendimento nell'ultimo anno solare dei Fondi Interni in quanto le relative quote sono state valorizzate per la prima volta il 21 Febbraio 2006.


Andamento del rendimento annuo del benchmark del Fondo Interno "Prudente" : grafico dal 1997 al 2006




Andamento del rendimento annuo del benchmark del Fondo Interno "Bilanciato" : grafico dal 1997 al 2006.




Andamento del rendimento annuo del benchmark del Fondo Interno "Dinamico" : grafico dal 1997 al 2006.




Andamento del benchmark del Fondo Interno "Prudente": grafico per l'anno 2006.



Andamento del benchmark del Fondo Interno "Bilanciato" : grafico per l'anno 2006.



Andamento del benchmark del Fondo Interno "Dinamico" : grafico per l'anno 2006.



**L'andamento del benchmark non è indicativo delle future performance del Fondo Interno.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

27. Dati storici di rischio

Nelle tabelle che seguono, relativamente a ciascun Fondo Interno, viene riportato per l'ultimo anno solare, il confronto tra la volatilità del valore della Quota e la volatilità del relativo benchmark.

Fondo Interno "Prudente"

	Anno 2006
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno	2,3308%(*)
Volatilità del benchmark del Fondo Interno	2,4239%

Fondo Interno "Bilanciato"

	Anno 2006
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno	4,5154%(*)
Volatilità del benchmark del Fondo Interno	4,4647%

Fondo Interno "Dinamico"

	Anno 2006
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno	8,7814%(*)
Volatilità del benchmark del Fondo Interno	8,2664%

(*) Relativamente alla Volatilità rilevata ex post del valore della Quota di ciascun Fondo Interno, il dato non viene presentato per l'intero anno solare in quanto la Quota del Fondo è stata valorizzata per la prima volta il 21 Febbraio 2006.

28. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondo Interno

Nelle seguenti tabelle viene presentato, per ciascun Fondo Interno, il rapporto percentuale, riferito al periodo 21/02/2006 - 31/12/2006, fra il totale dei costi a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Fondo Interno "Prudente"

	Anno 2006
TER	2,852%

Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:

Costi gravanti sul fondo interno	Anno 2006
Commissioni di gestione	1,95%
TER degli OICR sottostanti	0,875%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,000%
Spese di revisione e certificazione del Fondo Interno	0,024%
Spese di pubblicazione del valore della Quota	0,002%
Oneri bancari	0,0001%

Fondo Interno "Bilanciato"

	Anno 2006
TER	3,299%

Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:

Costi gravanti sul fondo interno	Anno 2006
Commissioni di gestione	2,25%
TER degli OICR sottostanti	1,021%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,000%
Spese di revisione e certificazione del Fondo Interno	0,024%
Spese di pubblicazione del valore della Quota	0,003%
Oneri bancari	0,0001%

Fondo Interno "Dinamico"

	Anno 2006
TER	3,705

Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:

Costi gravanti sul fondo interno	Anno 2006
Commissioni di gestione	2,45
TER degli OICR sottostanti	1,222%
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	0,000%
Spese di revisione e certificazione del Fondo Interno	0,0024%
Spese di pubblicazione del valore della Quota	0,008%
Oneri bancari	0,0004%

29. Turnover di portafoglio del Fondo Interno

Nella tabella seguente viene presentato, per ciascun Fondo Interno, il tasso di movimentazione del portafoglio (*turnover*) riferito al periodo 21/02/2006 – 31/12/2006, pari al rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle Quote del Fondo Interno derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della Quota.

	Anno 2006
Turnover del Fondo Interno "Prudente"	1,35%
Turnover del Fondo Interno "Bilanciato"	1,25%
Turnover del Fondo Interno "Dinamico"	1,13%

BPV VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Andrea Battista



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON PREMI UNICI RICORRENTI FACOLTATIVI E PRESTAZIONI LEGATE A FONDI INTERNI

Art. 1 – Oggetto. A fronte del versamento di un premio unico al momento della conclusione del contratto e degli eventuali premi unici ricorrenti e aggiuntivi in base a quanto previsto all'Art. 9, il presente contratto di assicurazione prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale calcolato secondo quanto stabilito all'Art. 12.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto.

In tal caso, la Compagnia potrà corrispondere al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell'Art. 17.

Tutte le prestazioni assicurative previste dal presente contratto sono collegate all'andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente i Fondi Interni, si rimanda al Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

Conseguentemente, con il presente contratto di assicurazione:

- a) il Contraente assume i **rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote;**
- b) la Compagnia **non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;**
- c) in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità delle prestazioni corrisposte dalla Compagnia sia **inferiore ai premi versati**, ivi incluso il valore di riscatto.

Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sottoindicati:

- a) dalle ore zero del primo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- b) dalle ore zero del secondo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento, non coincida con un giorno lavorativo, il contratto avrà effetto il

primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Art. 3 – Revoca della proposta. Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopra indicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopra indicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all'Art. 14, maggiorato dei costi di cui all'Art. 10 a) l).

La Compagnia tratterà i costi sostenuti per l'emissione del contratto pari a 25,00 Euro.

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

Art. 5 – Conflitto di interessi. Il presente contratto è un prodotto di BPV VITA S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banco Popolare di Verona e Novara S.c.ar.l., capogruppo del Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara.

Il collocamento del presente contratto è svolto da Banco Popolare di Verona e Novara S.c.ar.l.

A Banca Aletti & C. S.p.A. – società del Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara – è affidata la delega di gestione dei Fondi Interni.

Già OICR presenti nei Fondi Interni possono essere gestiti da Aletti Gestielle SGR S.p.A. – società del Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara.

La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Pertanto, il collocamento del presente contratto e la gestione dei Fondi Interni potrebbero comportare il rischio di un CONFLITTO DI INTERESSE derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

Si informa, altresì, che La Compagnia ha formalizzato con l'intermediario bancario delegato alla gestione dei Fondi Interni collegati al presente contratto accordi aventi ad oggetto la retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione corrisposte alla SGR in relazione agli OICR in cui il patrimonio del Fondo Interno viene investito.

La Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo Interno di un importo pari alle predette utilità pattuite con e ricevute dall'intermediario bancario delegato.

L'esatta quantificazione delle utilità retrocesse alla Compagnia, ed i correlati benefici in favore dei Contraenti, saranno indicati nel rendiconto annuale di gestione del singolo Fondo Interno.

La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato pos-

sibile a favore del Contraente, indipendentemente dagli accordi di retrocessione delle utilità di cui sopra.

Art. 6 – Dichiarazioni sul proprio stato di salute. Contestualmente alla proposta, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute. Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 12, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella F di cui all'Art. 12, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, un capitale pari al controvalore totale delle Quote acquisite (nel Fondo o nei Fondi Interni) e valorizzate come descritto all'Art. 14.

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 12, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Art. 8 - Rischio morte. Non rilevano ai fini della prestazione assicurativa, né il luogo dove avviene il decesso, né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A. Esclusioni

È escluso dalla prestazione assicurativa solo il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al controvalore delle Quote acquisite con quel versamento).

B. Condizioni di carenza

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte del medico non di famiglia. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurando.

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 12, non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute alla data di ricezione, da parte della Compagnia, del certificato di morte dell'Assicurato e valorizzate come previsto al successivo Art. 14.

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al controvalore totale delle Quote acquisite con ogni singolo versamento.

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 12, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmo-

nellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle Quote possedute (nel Fondo o nei Fondi Interni) alla data di ricezione, da parte della Compagnia, del certificato di morte dell'Assicurato e valorizzate come previsto al successivo Art. 14.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto, per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 12, senza la limitazione sopra indicata.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al controvalore delle Quote acquisite con quel versamento.

Art. 9 – Modalità di pagamento del premio. All'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente versa un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 2.500,00 Euro.

Inoltre, al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente può scegliere di versare ulteriori premi in forma di premi unici ricorrenti.

Il premio unico ricorrente viene determinato con riferimento alle scadenze annuali.

Il premio unico ricorrente può comunque essere corrisposto nel corso dell'anno in rate periodiche trimestrali, quadrimestrali o semestrali.

La prima rata di premio unico ricorrente verrà corrisposta all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione; le rate di premio successive alla prima dovranno essere corrisposte entro e non oltre il giorno 15 del mese di scadenza delle singole rate.

A partire da tale data decorrono gli effetti contrattuali relativi al versamento di ciascuna rata di premio unico ricorrente successiva alla prima.

L'ammontare minimo dei premi unici ricorrenti è di:

- 1.200,00 Euro per premi con rateazione annuale;

- 600,00 Euro per premi con rateazione semestrale;
- 400,00 Euro per premi con rateazione quadrimestrale;
- 300,00 Euro per premi con rateazione trimestrale.

Al momento della decorrenza degli effetti del contratto e del versamento degli eventuali successivi premi unici ricorrenti o aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I), è investito in Quote di Fondi Interni scelti dal Contraente tra quelli previsti dal presente contratto di assicurazione.

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto all'Art. 14.

Il pagamento del premio unico, dell'eventuale prima rata di premio unico ricorrente e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

Il pagamento delle eventuali rate di premio unico ricorrente successive alla prima viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito automatico.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi e per l'incasso delle eventuali rate di premio unico ricorrente rimanenti.

Sospensione dei versamenti dei premi unici ricorrenti

Il Contraente ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il versamento dei premi unici ricorrenti su esplicita richiesta scritta, da presentare alla Compagnia - ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto - almeno 45 giorni prima della data di scadenza della rata dalla quale non intende più pagare.

Le Quote acquisite con i versamenti precedenti rimarranno investite nei Fondi Interni scelti.

La sospensione riguarda esclusivamente i premi unici ricorrenti.

Successivamente alla sospensione il Contraente non può in alcun modo riprendere i versamenti dei premi unici ricorrenti.

Modifica della rateazione dei premi unici ricorrenti

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza degli effetti del presente contratto, ad ogni ricorrenza annuale dello stesso, il Contraente ha la facoltà di modificare la rateazione dei versamenti, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia - ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto - almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale.

Modifica dell'importo del versamento dei premi unici ricorrenti

In qualsiasi momento, il Contraente ha la facoltà di modificare l'importo del premio unico ricorrente, con

effetto dalla ricorrenza successiva, mediante richiesta scritta da presentare alla Compagnia - ovvero presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto - almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale. Dal momento in cui l'importo del premio unico ricorrente viene modificato, il nuovo valore costituirà l'importo da corrispondere per i premi ricorrenti successivi.

In caso di modifica in diminuzione dell'importo del premio, questo non potrà essere inferiore agli importi minimi previsti.

Art. 10 - Costi

a) Costi gravanti direttamente sul Contraente.

I) Costi gravanti sul premio.

I costi di acquisizione, emissione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio.

Tuttavia, qualora il Contraente abbia scelto di versare anche premi unici ricorrenti, l'importo di premio di riferimento per la definizione della percentuale di costi di acquisizione, emissione ed amministrazione è dato dalla somma tra il premio unico iniziale e la prima rata di premio unico ricorrente, entrambi versati al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

I costi gravanti sul premio unico iniziale, ovvero sulla somma tra il premio unico iniziale e l'eventuale prima rata di premio unico ricorrente, sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella A

Premio di riferimento	Costi di acquisizione, emissione ed amministrazione
Minore o uguale a 250.000,00 Euro	2,00% del premio versato di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto
Maggiore di 250.000,00 Euro e minore o uguale a 500.000,00 Euro	1,50% del premio versato di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto
Maggiore di 500.000,00 Euro	1,00% del premio versato di cui 25,00 Euro a titolo di costi per l'emissione del contratto

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici ricorrenti successivi e ai premi unici aggiuntivi, vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato.

Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento per la definizione della percentuale, il cumulo tra il premio unico iniziale, le even-

tuali rate di premio unico ricorrente e i premi unici aggiuntivi.

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi ai premi unici aggiuntivi e ai premi unici ricorrenti successivi sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella B

Premio di riferimento	Costi di acquisizione, ed amministrazione
Minore o uguale a 250.000,00 Euro	2,00% del premio versato
Maggiore di 250.000,00 Euro e minore o uguale a 500.000,00 Euro	1,50% del premio versato
Maggiore di 500.000,00 Euro	1,00% del premio versato

In caso di rateazione semestrale, quadrimestrale o trimestrale del premio unico ricorrente non vi è alcun costo aggiuntivo a carico del Contraente rispetto a quelli già indicati nel presente articolo.

II) Costi per riscatto.

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal controvalore delle Quote riscattate (come definito all'Art. 17). Tali costi sono pari a una percentuale del controvalore delle Quote riscattate, variabile in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella C

Data di richiesta del riscatto	Costi per riscatto
Entro il 1° anno	1,00%
Durante il 2° anno	0,50%
Trascorsi 2 anni	Non sono previsti costi

III) Costi per trasferimenti (switch).

Per ogni anno di vigenza del contratto, i primi 4 trasferimenti di Quote (switch) da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno sono gratuiti.

I trasferimenti successivi saranno soggetti a spese amministrative pari a 10,00 Euro per ciascun trasferimento. Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dal valore corrispondente alla quota trasferita.

IV) Costi per modifica dei Fondi Interni di destinazione dei premi unici ricorrenti.

Nel corso della durata del contratto, le prime 4 richieste di modifica dei Fondi Interni di destinazione dei premi unici ricorrenti sono gratuite; le richieste successive sa-

ranno soggette a spese amministrative pari a 10,00 Euro ciascuna.

Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dalla prima rata di premio unico ricorrente a partire dalla quale ha effetto la modifica richiesta.

b) Costi gravanti sui Fondi Interni.

I) Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione.

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:

Tabella D

Prudente	
Commissioni di gestione	1,95%(*) su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
Bilanciato	
Commissioni di gestione	2,25%(*) su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
Dinamico	
Commissioni di gestione	2,45%(*) su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

(*) Qualora il Fondo Interno investa in "OICR collegati" (come definiti al punto 8. della Sezione C della Nota Informativa), sulla parte del Fondo Interno rappresentata da codesti OICR tale commissione di gestione non sarà applicata. Si applicherà invece una commissione per l'asset allocation pari allo 0,20% su base annua prelevata settimanalmente e calcolata sulla parte di patrimonio del Fondo Interno investita in OICR collegati.

II) Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno).

Tabella E

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Massimo 20% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e le performance del relativo benchmark

La Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo Interno di un importo pari alle utilità pattuite con e ricevute dall'intermediario bancario delegato di cui all'Art.5.

III) Altri costi.

È prevista una diminuzione del valore netto del Fondo Interno – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 15 – anche in ragione dei seguenti costi:

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno comprese nelle commissioni di gestione di cui al precedente Art. 10 b) I);
- spese di pubblicazione del valore delle Quote, per ciascun Fondo Interno, pari a 960,00 Euro + IVA per ciascun anno;
- spese di revisione e certificazione dei Fondi Interni determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dal Fondo Interno.

Sono previsti inoltre anche oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Tali oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.

Art. 11 – Requisiti soggettivi. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso, di cui all'Art. 4, e il diritto di riscatto, di cui all'Art. 17.

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età non superiore ad anni 80 e non inferiore ad anni 18.

Art. 12 – Capitale in caso di morte dell'Assicurato.

In caso di morte dell'Assicurato – trascorso il periodo di carenza come regolato dall'Art. 8 B), e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione – la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 19.

Tale capitale sarà determinato dal controvalore totale delle Quote del Fondo Interno o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia e risulterà pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all'Art. 15, e valorizzate secondo quanto previsto all'Art. 14, moltiplicato per una percentuale (riportata di seguito nella Tabella F) corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Tale capitale non potrà comunque superare il controvalore delle Quote per un importo maggiore del capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte definito per ciascuna fascia d'età e indicato nella Tabella F.

Tabella F

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte (Euro)
Fino a 39 anni	170,00%	125.000,00
Da 40 a 49 anni	140,00%	112.500,00
Da 50 a 59 anni	115,00%	75.000,00
Da 60 a 69 anni	105,00%	62.500,00
70 anni e oltre	100,50%	50.000,00

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di decesso sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella F, indipendentemente dall'età dell'Assicurato (fatte salve le eccezioni relative al periodo di carenza di cui all'Art. 8).

La Compagnia, in relazione al presente contratto, non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

In conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote, esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta sia inferiore ai premi versati.

Art. 13 - Scelta dei Fondi Interni. I premi, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I), sono investiti dalla Compagnia in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto.

La relativa scelta è effettuata dal Contraente, il quale può, in tale maniera, diversificare il proprio investimento.

Tale facoltà di scelta è esercitata dal Contraente al

momento del versamento del premio unico iniziale – che è contestuale alla sottoscrizione della proposta – ovvero al momento del versamento dei premi unici aggiuntivi, tramite l'indicazione della linea di gestione scelta.

L'importo investito in ciascun Fondo Interno per il premio unico iniziale non può essere inferiore a 5.000,00 Euro. Nel caso di versamento di premi unici aggiuntivi, il Contraente ha facoltà di scegliere tra uno o più Fondi Interni, a condizione che l'importo investito in ciascun Fondo Interno sia almeno pari a 1.000,00 Euro.

Qualora all'atto della sottoscrizione della proposta il Contraente abbia scelto di versare anche premi unici ricorrenti, tali premi verranno automaticamente investiti, in base alle decorrenze indicate all'Art. 9, in Quote dello stesso Fondo Interno scelto (o degli stessi Fondi Interni scelti) all'atto del versamento del premio unico iniziale e con le medesime proporzioni.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.

Trascorso un anno dalla decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la facoltà di modificare la scelta dei Fondi Interni nei quali investire i premi unici ricorrenti. Per i costi relativi a tale facoltà di modifica dei Fondi Interni di destinazione si veda l'Art. 10 a) l).

La richiesta di modifica dovrà essere inviata dal Contraente almeno 45 giorni prima della data di scadenza della rata a partire dalla quale intende modificare la scelta dei Fondi Interni di destinazione; la modifica avrà quindi effetto esclusivamente con riferimento alle rate di premi unici ricorrenti versate a partire da tale data.

Tale facoltà di modifica potrà essere esercitata dal Contraente inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

L'importo investito in ciascun Fondo Interno scelto a seguito dell'esercizio di tale facoltà di modifica, non può essere inferiore a 1.000,00 Euro.

Prima di effettuare la scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento, il Contraente deve leggere attentamente la Nota Informativa al fine di valutare le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento.

Art. 14 – Operazioni di investimento, disinvestimento ed attribuzione delle Quote. Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale e dell'eventuale prima rata di premio unico ricorrente ine-

renti a ciascun Fondo Interno verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all'Art. 2.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento degli eventuali premi unici ricorrenti successivi verranno effettuate l'ultimo mercoledì del mese relativo alla data di effetto del versamento.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento degli eventuali premi aggiuntivi (e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali) verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote avverranno il secondo mercoledì successivo alla data del relativo versamento.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra l'importo del premio versato, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) l), ed il valore unitario della Quota relativa al giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione, determinato secondo quanto previsto all'Art. 15.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data di ricezione, da parte della Compagnia, del certificato di morte dell'Assicurato, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione del certificato di morte da parte della Compagnia.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso, a riscatto o a trasferimento di Quote (switch) verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il mercoledì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il mercoledì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l'attribuzione delle Quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o di una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà considerato (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Art. 15 – Valore unitario della Quota. La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di riferimento. Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

Il valore unitario della Quota, con l'indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia: www.bpvvita.it.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Art. 16 – Trasferimento delle Quote presso un altro Fondo Interno (switch). Trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire Quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno, inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Tale facoltà potrà essere esercitata a condizione che:

- a) l'importo minimo complessivamente trasferito non sia inferiore a 5.000,00 Euro e
- b) il controvalore complessivo delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il trasferimento di una parte delle Quote non sia inferiore a 5.000,00 Euro.

In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.

La Compagnia detraerà dall'importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti al precedente Art. 10 a) III).

Il disinvestimento e il reinvestimento avverranno secondo quanto indicato all'Art. 14.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) anche a favore dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 10.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta. La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- il numero delle Quote disinvestite ed il loro valore unitario;
- il numero delle Quote attribuite ed il loro valore unitario.

Art. 17 – Diritto di riscatto. Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto medesimo.

In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto, prima di effettuare l'operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: BPV VITA S.p.A. – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Canali – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia – Telefono 800464800 – Fax 0458372316. La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

In caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore ai premi versati.**

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto – parziale o totale – inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia indicando espressamente nella sua richiesta il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il numero delle Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

Il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto, al netto dei costi per riscatto di cui all'Art. 10 a) II) e disinvestite secondo quanto previsto all'Art. 14.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) il controvalore complessivo delle Quote riscattate non sia inferiore a 5.000,00 Euro;
- b) il controvalore delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il riscatto parziale non sia inferiore a 5.000,00 Euro;
- c) il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni non sia inferiore a 5.000,00 Euro.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Il valore di riscatto parziale si determina secondo le stesse modalità indicate nel presente articolo in relazione alla quantificazione del valore di riscatto totale. L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione dal Fondo o dai Fondi Interni selezionati di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.

L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui al precedente Art. 12, sulla base del controvalore delle Quote residue.

Art. 18 - Modalità di erogazione del valore di riscatto totale. Il pagamento della somma derivante dall'esercizio del diritto di riscatto totale di cui all'Art. 17 avviene in forma di capitale in un'unica soluzione. In alternativa è facoltà del Contraente scegliere tra le seguenti opzioni:

- (I) l'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate;
- (II) l'erogazione della somma parte in capitale e parte in rendita.

L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione di rendita da parte del Contraente.

Le possibili forme di rendita vitalizia sono:

- a) la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- c) la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

La Compagnia è tenuta a fornire per iscritto, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i relativi costi e le condizioni economiche (tali condizioni decadono entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente di detta comunicazione).

Successivamente, la Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento della conferma di esercizio dell'opzione, la Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

Art. 19 - Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative. Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da

parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario, sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di revoca della proposta:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;

In caso di riscatto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- copia del documento di identità e codice fiscale del Contraente (se il Contraente è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale);
- originale di polizza ed eventuali appendici qualora la richiesta pervenga al di fuori del canale bancario ovvero direttamente dagli aventi diritto;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente.

In caso di decesso:

- originale di polizza ed eventuali appendici qualora la richiesta pervenga al di fuori del canale bancario ovvero direttamente dagli aventi diritto;
- richiesta di liquidazione dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita);
- copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari (se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale);
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- copia autentica del testamento con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni o, in mancanza dello stesso, dell'atto notorio dove risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi (se sono i Beneficiari indicati in polizza);
- in caso di Beneficiario minorenni o incapace copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.

A seguito di specifiche esigenze, per effettuare la li-

quidazione della prestazione, la Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documentazione.

In caso di smarrimento dell'originale di polizza è richiesta la consegna di un'autocertificazione che ne attesti lo smarrimento.

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dello sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.

Art. 20 – Pegno. Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignorativo le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno le opzioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 21 – Cessione del contratto. In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente.

In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 22 – Beneficiari delle prestazioni. Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 23 – Imposte e tasse. Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 24 – Foro competente. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 25 – Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni. La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi Interni.

Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 10.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all'Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

Art. 26 – Variazioni contrattuali. La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche che si ren-

dessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto - entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia - la propria decisione tramite fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. - Ufficio Gestione Operativa Vita - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona - Italia.

In mancanza di comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Art. 27 - Prescrizione. I diritti derivanti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Art. 28 - Comunicazioni. La Compagnia provvederà ad inviare, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei

dati storici di cui alla Sezione F della Nota Informativa e al punto 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

- cumulo dei premi versati dalla decorrenza del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote assegnate nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
- numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- numero delle Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

La Compagnia provvederà, inoltre, ad inviare una comunicazione scritta al Contraente qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente, su richiesta del medesimo, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Art. 29 - Legge applicabile al contratto. Al contratto si applica la legge italiana.

REGOLAMENTO DEI FONDI MOBILIARI INTERNI

Art. 1 – Costituzione e denominazione dei Fondi Interni.

La Compagnia istituisce tre Fondi Mobiliari Interni denominati:

- “Prudente”;
- “Bilanciato”;
- “Dinamico”.

Art. 2 – Fusione tra Fondi Interni.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo Interno circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- I) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- II) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- III) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- IV) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo Interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- V) la composizione sintetica dei Fondi Interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del Regolamento del Fondo Interno in senso meno favorevole ad essi.

La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo Interno in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo Regolamento del Fondo Interno derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del presente contratto.

Art. 3 Nuovi Fondi Interni.

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi

Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi Interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto della Nota Informativa aggiornata (Sezione C e punto 10.2 Sezione D) unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento dei Fondi Interni.

La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo Interno conformemente a quanto indicato nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, nel provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e nella circolare ISVAP 551/D dell'1 marzo 2005 e successive eventuali modifiche.

Ciascun Fondo Interno presenta criteri di investimento diversi per composizione e per finalità.

“Prudente”

Il Fondo Interno “Prudente” presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 21 febbraio 2006.
- b) Categoria: Bilanciato Obbligazionario.
- c) Valuta: Euro.
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
- e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni.
- f) Profilo di rischio: Basso.
- g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno “Prudente” potranno essere investite in:
 - titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
 - titoli azionari quotati nei principali mercati;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
 - quote di OICR;
 - strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
 - crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli Assicurati.

Il Fondo Interno “Prudente” può investire esclusi-

vamente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite minimo del 10% e massimo del 30% del controvalore complessivo per il comparto azionario.

Per la parte del Fondo Interno "Prudente" costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Possono avere luogo temporanei superamenti delle soglie indicate dovuti alle dinamiche del mercato, fermo restando l'impegno della Compagnia a limitare tali eccedenze al tempo necessario per rientrare nei limiti fissati.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno "Prudente".

h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa. Inoltre il Fondo Interno potrà essere investito in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia ("OICR collegati") con il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo Interno stesso.

i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.

La Compagnia non replica la composizione del *benchmark*.

L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.

Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel *benchmark* stesso o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo Interno "Prudente".

In tal senso l'andamento del Fondo Interno "Prudente" può presentare contenuti scostamenti rispetto a quello del *benchmark*.

j) Parametro di riferimento (*benchmark*): composto per il 40% dall'Indice BOT MTS Lordo ex BI, per il 40% dall'Indice JP Morgan Government Bond EMU, per il 10% dall'Indice Dow Jones Europe Stoxx 50, per il 10% dall'Indice MSCI World.

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno "Prudente".

k) Fondo ad accumulazione dei proventi.

l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.

Il valore unitario della Quota viene calcolato divi-

deno il valore complessivo netto del Fondo Interno "Prudente" per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

È prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno "Prudente" ed esclusivamente a fini di copertura e di rivalutazione degli investimenti effettuati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo Interno "Prudente" a "Banca Aletti & C. S.p.A.", intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno "Prudente".

"Bilanciato"

Il Fondo Interno "Bilanciato" presenta le seguenti caratteristiche:

a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 21 febbraio 2006.

b) Categoria: Bilanciato.

c) Valuta: Euro.

d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.

e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 6 anni.

f) Profilo di rischio: Medio Basso.

g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno "Bilanciato" potranno essere investite in:

– titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;

– titoli azionari quotati nei principali mercati;

– strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;

– quote di OICR;

– strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;

– crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli Assicurati.

Il Fondo Interno "Bilanciato" può investire esclusivamente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite minimo del 30% e massimo del 50% del controvalore complessivo per il comparto azionario.

Per la parte del Fondo Interno "Bilanciato" costituita da attività espresse, o che possono investire, in

divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Possono avere luogo temporanei superamenti delle soglie indicate dovuti alle dinamiche del mercato, fermo restando l'impegno della Compagnia a limitare tali eccedenze al tempo necessario per rientrare nei limiti fissati.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno "Bilanciato".

h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa. Inoltre il Fondo Interno potrà essere investito in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia ("OICR collegati") con il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo Interno stesso.

i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.

La Compagnia non replica la composizione del *benchmark*.

L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.

Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti presenti nel *benchmark* stesso o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo Interno "Bilanciato".

In tal senso l'andamento del Fondo Interno "Bilanciato" può presentare contenuti scostamenti rispetto a quello del *benchmark*.

j) Parametro di riferimento (*benchmark*): composto per il 25% dall'Indice BOT MTS Lordo ex BI, per il 35% dall'Indice JP Morgan Government Bond EMU, per il 20% dall'Indice Dow Jones Europe Stoxx 50 e per il 20% dall'Indice MSCI World.

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno "Bilanciato".

k) Fondo ad accumulazione dei proventi.

l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno "Bilanciato" per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

È prevista la possibilità di impiegare strumenti finan-

ziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno "Bilanciato" ed esclusivamente a fini di copertura e di rivalutazione degli investimenti effettuati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo Interno "Bilanciato" a "Banca Aletti & C. S.p.A.", intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno "Bilanciato".

"Dinamico"

Il Fondo Interno "Dinamico" presenta le seguenti caratteristiche:

a) Data di inizio gestione del Fondo Interno: 21 febbraio 2006.

b) Categoria: Bilanciato Azionario.

c) Valuta: Euro.

d) Finalità: graduale incremento del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;

e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 6 anni.

f) Profilo di rischio: Medio.

g) Composizione: le attività conferite al Fondo Interno "Dinamico" potranno essere investite in:

– titoli di Stato e titoli obbligazionari o attività assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;

– titoli azionari quotati nei principali mercati;

– strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;

– quote di OICR;

– strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;

– crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli Assicurati.

Il Fondo Interno "Dinamico" può investire esclusivamente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite minimo del 60% e massimo del 90% del controvalore complessivo per il comparto azionario.

Per la parte del Fondo Interno "Dinamico" costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Possono avere luogo temporanei superamenti delle soglie indicate dovuti alle dinamiche del mercato, fermo restando l'impegno della Compagnia a limitare tali eccedenze al tempo necessario per rientrare nei limiti fissati.

Gli OICR presenti nel Fondo Interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo Interno "Dinamico".

- h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa. Inoltre il Fondo Interno potrà essere investito in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia ("OICR collegati") con il limite massimo del 20% del patrimonio del Fondo Interno stesso.

- i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell'analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.

La Compagnia non replica la composizione del *benchmark*.

L'obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento. Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel *benchmark* stesso o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo Interno "Dinamico".

In tal senso l'andamento del Fondo Interno "Dinamico" può presentare contenuti scostamenti rispetto a quello del *benchmark*.

- j) Parametro di riferimento (*benchmark*): composto per il 25% dall'Indice BOT MTS Lordo ex BI, per il 40% dall'Indice Dow Jones Europe Stoxx 50, per il 35% dall'Indice MSCI World.

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo Interno "Dinamico".

- k) Fondo ad accumulazione dei proventi.

- l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno "Dinamico" per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

È prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno "Dinamico" ed esclusivamente a fini di copertura e di rivalutazione degli investimenti effettuati.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo Interno "Dinamico" a "Banca Aletti & C. S.p.A.", intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri

di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno "Dinamico".

Art. 5 – Costi gravanti sui Fondi Interni.

Sui Fondi Interni gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo Interno e di conseguenza del valore netto della Quota.

1. Remunerazione della Compagnia:

Prudente	
Commissioni di gestione	1,95%(*) su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
Bilanciato	
Commissioni di gestione	2,25%(*) su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
Dinamico	
Commissioni di gestione	2,45%(*) su base annua addebitate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

(*) Qualora il Fondo Interno investa in "OICR collegati", sulla parte del Fondo Interno rappresentata da questi OICR tale commissione di gestione non sarà applicata. Si applicherà invece una commissione per l'asset allocation pari allo 0,20% su base annua prelevata settimanalmente e calcolata sulla parte di patrimonio del Fondo Interno investita in OICR collegati.

2. Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo Interno):

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR
Commissioni di overperformance	Massimo 20% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e le performance del relativo benchmark

La Compagnia incrementerà il patrimonio di ciascun Fondo Interno di un importo pari alle utilità pattuite con e ricevute dall'intermediario bancario delegato di cui all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Tali oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.

4. Spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno comprese nelle commissioni di gestione di cui alla precedente tabella in merito alla remunerazione della Compagnia.

5. Per ciascun Fondo Interno, spese di pubblicazione del valore delle Quote pari a 960,00 Euro + IVA per ciascun anno.

6. Spese di revisione e certificazione dei Fondi Interni determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dal Fondo Interno.

Tali costi sono imputati a carico di ciascun Fondo Interno attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti ai Fondi Interni di cui al precedente Art. 5.

La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti

conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";

- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo Interno;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia potrà presumibilmente realizzarli.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione.

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.

Il valore unitario della Quota viene determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato secondo l'Art. 6 del presente Regolamento, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia: www.bpvvita.it

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo Interno.

La gestione del Fondo Interno è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di

revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31/03/1975.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della Quota.

Art. 9 – Modifiche al presente Regolamento.

La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti.

È fatto, comunque, salvo il diritto di riscatto del Contraente, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

DEFINIZIONI GENERALI

Anno assicurativo	Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Carenza	Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.
Cessione, pegno e vincolo	Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia	BPV VITA S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000 e pubblicazione G.U. Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2001. Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia – Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona e Sede Operativa in Italia – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.
Conclusione del contratto	Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Compagnia.
Condizioni contrattuali	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Costi	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costi di emissione	Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.
Costo percentuale medio annuo	Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
Decorrenza della garanzia	Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Deducibilità fiscale (del premio versato)	Misura del premio versato alle forme pensionistiche che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.

Detraibilità fiscale (del premio versato)	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali	Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritto proprio (del Beneficiario)	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Età assicurativa	L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
Fascicolo informativo	L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: <ul style="list-style-type: none"> - Scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked); - Nota Informativa; - Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento del Fondo Interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili; - glossario; - modulo di proposta.
Impignorabilità e insequestrabilità	Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
ISVAP	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Nota Informativa	Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Periodo di copertura (o di efficacia)	Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Proroga	Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
Recesso (o ripensamento)	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità del numero di Quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale	Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di Quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
Rischio demografico	Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurata.
Rischio di cambio	Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
Rischio di credito (o di controparte)	Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.
Rischio di interesse	Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
Rischio di liquidità	Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
Rischio di mercato	Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
Rischio di performance	Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.
Rischio di prezzo	Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
Rischio finanziario	Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Scheda sintetica	Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.
Società Collocatrice	Banco Popolare di Verona e Novara Scarl – Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona – Italia.
Sostituto d'imposta	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Tassazione ordinaria	Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Tassazione separata	Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

POLIZZA - DEFINIZIONI

Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Polizza Polizza caso morte (o in caso di decesso)	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione. Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. È a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.
Polizza di assicurazione sulla vita	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza unit-linked	Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo di investimento Interno o di un OICR.

PREMIO - DEFINIZIONI

Premio aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
--------------------------	--

Premio complessivo	Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Premio di riferimento	Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
Premio di tariffa	Somma del premio puro e dei caricamenti.
Premio puro	Importo che rappresenta il corrispettivo base per la prestazione assicurativa prestata dalla Compagnia con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.
Premio unico	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Premio unico ricorrente	Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
Sovrappremio	Maggiorazione di premio richiesta dalla Compagnia per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

PRESTAZIONI E GARANZIE - DEFINIZIONI

Garanzia principale	Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.
Prestazione assicurata	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione minima garantita	Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

Capitale in caso di decesso	In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
------------------------------------	--

OPZIONI CONTRATTUALI

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	Conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita temporanea	Conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente per un certo numero prefissato di anni finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

POLIZZE UNIT LINKED - DEFINIZIONI**Benchmark**

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Categoria

Classe in cui viene collocato il Fondo Interno a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

Composizione del Fondo Interno

Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Controvalore delle Quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costo di overperformance

Commissione trattenuta dalla Compagnia nel caso in cui il rendimento finanziario delle Quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.

Costo massimo

Importo massimo dei costi a carico del Contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto.

Costo per trasferimenti (switch)

Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le Quote detenute in base al contratto ad altro Fondo Interno secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.

Data di valorizzazione

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso.

Dati storici

Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo Interno negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle Quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

**Fondi comuni
d'investimento
(o fondi aperti mobiliari)**

Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo armonizzato

Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

Fondo di fondi

Fondo mobiliare aperto il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR.

Fondo Interno

Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in Quote (unit) del Fondo Interno stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fusione di Fondi Interni

Operazione che prevede la fusione di due o più fondi tra loro.

**Lettera di conferma di
investimento dei premi**

Lettera con cui la Compagnia comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle Quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.

Overperformance

Soglia di rendimento del Fondo Interno a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia può trattenere una parte dei rendimenti come costi.

Premio complessivo

Importo che il Contraente versa alla Compagnia quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti unit-linked si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.

Premio investito

Premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l'acquisto di Quote del Fondo Interno o di OICR.

Profilo di rischio

Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo Interno a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Qualifica

Particolare caratteristica del Fondo Interno a cui sono collegati i contratti unit-linked che costituisce un'ulteriore informazione, oltre alla categoria e al profilo di rischio, della politica di investimento del Fondo Interno. Laddove esistente essa viene richiamata esplicitamente (ad es. fondo etico) nella documentazione informativa consegnata al Contraente.

Quota

Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.

Regolamento del Fondo Interno

Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento Interno, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

Rischio di base

Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.

SICAV

Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Società di gestione del risparmio (SGR)

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Switch

Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo Interno una parte o la totalità delle Quote investite in un determinato Fondo Interno e attribuite al contratto.

Total Expenses Ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle Quote del Fondo Interno, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della Quota.

Valore complessivo del Fondo Interno

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della Quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

Valorizzazione della Quota

Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

La Compagnia, in base alle dichiarazioni rese e sottoscritte dal Contraente e dall'Assicurando nella presente proposta, corrisponde le prestazioni specificate nel Fascicolo Informativo.

Prodotto: _____ Proposta n.: _____
Codice Denominazione
 Agenzia: _____ Filiale: _____ Collocatore: _____
Codice Descrizione
 Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto n. _____ Cod. convenzione: _____

CONTRAENTE

Area for the policyholder's details.

ASSICURANDO (se diverso dal Contraente)

Area for the insured's details.

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE

Area for the legal representative of the policyholder company.

BENEFICIARIO IN CASO DI MORTE

Area for the beneficiary in case of death.

DATI TECNICI DI POLIZZA

Large area for technical policy data.

DATI IDENTIFICATIVI (legge 5 luglio 1991 n. 197)

Area for identification data.

Luogo e data _____ **IL COLLOCATORE (firma leggibile)** _____ **IL CONTRAENTE (firma leggibile)** _____

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il sottoscritto Contraente/Correntista autorizza la Banca ad addebitare il proprio conto corrente, indicato in calce, per il premio relativo alla polizza assicurativa senza emissione della lettera contabile di addebito. Qualora il Contraente abbia scelto di versare anche premi unici ricorrenti, il pagamento delle rate di premio successive sarà effettuato mediante addebito automatico.

Coordinate bancarie ABI _____ CAB _____ c/c di addebito n. _____
 Importo del premio Euro _____
 Luogo e data _____

IL CONTRAENTE/CORRENTISTA (firma leggibile)

BPV VITA S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA MORGANA, 2 - 37121 VERONA (ITALIA) - DIREZIONE OPERATIVA: VIA PRANDI, 37 - 37138 VERONA (ITALIA) - TEL. 045.381.111 - FAX 045.381.112 CODICE FISCALE P. I. E. N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 03035950371 - R.E.A. VERONA N. 304197 - CAPITALE SOCIALE EURO 37.800.000 INTEGRAMENTE VERSATO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESEMPIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROFITTO SOLO N. 1705 DEL 21 DICEMBRE 2004 - G.O. N. 1 DEL 2 GENNAIO 2001

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA.

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto con riferimento a quanto disposto dall'art. 1341 del cod. civ. dichiara di approvare specificamente le disposizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione allegate: Art. 19 - Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.

IL CONTRAENTE

Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, maggiorato dei costi di cui all'Art. 10 a) I) delle Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia tratterà i costi sostenuti per l'emissione del contratto pari a 25,00 Euro.

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

I sottoscritti Contraente e Assicurando dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnategli. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della legge n. 197 del 5/7/91.

I sottoscritti Contraente e Assicurando dichiarano altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

L'Assicurando si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.

Luogo e data _____

L'ASSICURANDO (o chi ne esercita la potestà)
(se diverso dal Contraente)

IL COLLOCATORE (firma leggibile)

IL CONTRAENTE (firma leggibile)

